

ALLEGATO (B) - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE E DEGLI ENTI ADERENTI (COMUNE DI ALBINEA – COMUNE DI QUATTRO CASTELLA – COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO) PER IL PERIODO 01.07.2025 – 30.06.2028 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI E PROROGA TECNICA DI 6 MESI

CPV 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”

SOMMARIO

Art.1 – AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI	1
Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO	1
Art. 3 – DURATA, RINNOVO E PROROGA TECNICA	1
Art. 4 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO	1
Art. 5 – TRASFERIMENTO PRATICHE.....	4
Art. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI.....	4
Art. 7 – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	5
Art. 8 – DUVRI.....	6
Art. 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF DEDICATO.....	6
Art. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	6
Art. 11 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER	7
Art. 12 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	7
Art. 13 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO DAL CONTRATTO	7
Art. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA.....	8
Art. 16 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (“VARIANTI”)	8
Art. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
Art. 18 – RISERVATEZZA	9
Art. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	9
Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 21 – NORMATIVA APPLICABILE.....	10



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE
3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

Art.1 – AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

Con il presente affidamento si stabilisce che sono “Amministrazioni Committenti” l’Unione Colline Matildiche e gli Enti aderenti (Comune di Albinea – Comune di Quattro Castella e Comune di Vezzano sul Crostolo, di seguito “Enti aderenti”).

L’Unione Colline Matildiche assume la qualità di Stazione Unica Appaltante a favore dei suddetti Enti aderenti nonché per sé stessa; pertanto, espletterà l’affidamento per sé e per le restanti amministrazioni locali committenti indicate.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L’attività di cui al presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e in particolare, nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Art. 3 – DURATA, RINNOVO E PROROGA TECNICA

Il presente servizio avrà una durata di **tre (3) anni decorrenti dal 01/07/2025 e con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni**, alle stesse condizioni di cui al presente contratto, esercitabile dall’Unione Colline Matildiche mediante invio di comunicazione scritta al Broker aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Diversamente, il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso, senza obbligo di comunicazione alle parti.

La Stazione Unica Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni per un massimo di sei (6) mesi (“proroga tecnica”) qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente e si renda necessario assicurare la continuità nell’erogazione del servizio.

Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell’attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il passaggio delle competenze al nuovo contraente.

Il Broker aggiudicatario si impegna a dare immediato corso al servizio di cui al presente capitolato una volta avvenuto l’affidamento e nelle more della stipula formale del contratto, senza che ciò comporti alcun onere per le Amministrazioni Committenti, ai sensi dell’art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti), fermo quanto previsto all’art. 50, comma 6 del Codice medesimo.

Art. 4 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà a garantire all’Unione Colline Matildiche e agli Enti aderenti supporto completo in materia assicurativa.

L’articolazione delle prestazioni inerenti all’incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

- A. acquisizione dal Broker “uscente” della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell’arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi (*vedasi art. 5*);
- B. risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche attinenti alle specifiche attività delle Amministrazioni Committenti;
- C. analisi delle Polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

- D. costante monitoraggio della situazione assicurativa delle Amministrazioni Committenti, affinché le stesse conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l'equilibrio e la convenienza dei costi, con aggiornamento e revisione delle coperture a seguito dell'evolversi del mercato, della legislazione e delle nuove esigenze degli Enti, informando tempestivamente l'Unione Colline Matildiche di tale necessità e/o utilità;
- E. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Unione Colline Matildiche ed Enti aderenti;
- F. studio e analisi della normativa vigente e dei C.C.N.L. di riferimento al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi in capo alle Amministrazioni Committenti;
- G. indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza delle Amministrazioni Committenti;
- H. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi delle Amministrazioni committenti (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, eventuali polizze temporanee, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché termini di prescrizione dei sinistri, ecc.);
- I. assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione di capitolati speciali di gara e bozze contrattuali appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell'Unione Colline Matildiche ed Enti aderenti, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge;
- J. messa a disposizione di strumenti informatici per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri;
- K. supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta ed eventuale partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi delle Amministrazioni Committenti, a tutte le strutture organizzative dell'Unione Colline Matildiche ed Enti aderenti, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:
 - 1) individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
 - 2) individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con le Amministrazioni Committenti convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- L. attività di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale del personale dei Servizi competenti in materia degli Enti committenti;
- M. gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da addivenire nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative. La gestione dovrà essere garantita anche per sinistri (attivi e passivi) che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

cui alla presente procedura, non siano ancora definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con la presente gara;

- N. seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie sino alla definizione dei sinistri, ed inviando ai Committenti, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, anche parere di congruità della somma offerta, valorizzando l'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o altre clausole contrattuali atte a ridurre l'importo del risarcimento;
- O. gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali le Amministrazioni Committenti rivestano il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico degli Enti neppure oneri gestionali e/o amministrativi;
- P. attività di monitoraggio e reportistica della sinistrosità che colpisce le amministrazioni contraenti, con frequenza quantomeno annuale, o dietro specifica richiesta, ogni qualvolta se ne evidenzierà l'esigenza.
- Q. Procedere nella gestione dei termini della prescrizione civilistica dei sinistri, provvedendo alla necessaria interruzione di detti termini riferibile ai sinistri diretti e sinistri attivi, mediante comunicazione ai rispettivi assicuratori interessati.
- R. Gestione amministrativa dei contratti assicurativi, mediante invio agli uffici competenti degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, nonché gestione dei termini di richiesta di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
- S. Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.;
- T. In caso di richiesta di assistenza e consulenza, il Broker dovrà assicurare la disponibilità e la presenza presso la sede delle Amministrazioni richiedenti di un proprio referente entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, per lo svolgimento e la esecuzione delle attività previste dal contratto.
- U. Svolgimento, a beneficio dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti con oneri a proprio carico di tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta presentata in occasione della selezione indetta per l'affidamento del presente servizio.

Nello svolgimento del servizio il Broker è tenuto ad utilizzare di regola, nei rapporti intrattenuti con l'Ente, idonei strumenti informatici e telematici di comunicazione.

Nell'ambito delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato. Il Broker potrà inoltre attivare eventuali ulteriori iniziative riguardanti l'offerta di condizioni particolari di assicurazione e servizi affini a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, senza alcun onere, coinvolgimento o intermediazione a carico dell'Ente medesimo.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori attività necessarie o utili a soddisfare eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Art. 5 – TRASFERIMENTO PRATICHE

Il Broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con il Broker uscente per concordare il trasferimento delle pratiche di sinistro, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria al subentro di un nuovo Broker.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Unione Colline Matildiche l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie; sarà responsabile dell'esautività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno delle Amministrazioni Committenti a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e dei dati utili a tal fine.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti, né è in grado di impegnare gli stessi se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi forniti. Dovrà inoltre garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 4 dovranno rispettare la seguente tempistica:

1. Entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto di brokeraggio elaborazione del nuovo programma assicurativo mediante la redazione di un rapporto che illustri le modifiche possibili e le proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti committenti;
2. con un anticipo di 30 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di modifica alle polizze in essere;
3. entro 5 gg lavorativi dalla richiesta da parte dei committenti: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa;
4. entro 60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa;
5. rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici;
6. rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi e diretti;
7. entro 120 gg antecedenti la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE
3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo;

8. entro il 30/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti;

Art. 7 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del presente servizio non graveranno sull'Unione Colline Matildiche e sugli Enti aderenti oneri diretti per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative degli Enti.

Come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali costi della rete di vendita. Il Broker non potrà pertanto pretendere dalle Amministrazioni Committenti alcun compenso né rimborso spese di sorta né alcun compenso potrà essere richiesto alle Amministrazioni medesime nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

L'entità economica del presente appalto (ossia le percentuali di provvigioni da applicare ai contratti assicurativi) viene calcolata applicando agli importi dei premi assicurativi attuali imponibili corrisposti dalle Amministrazioni Committenti ai rispettivi assicuratori, le percentuali commissionali definite nella misura fissa del 6% per la polizze RCA e ARD\CVT e del 12% per i restanti rami; dette commissioni reteranno invariate per tutta l'intera durata dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ed anche in caso di variazione e/o sostituzione dei contratti assicurativi vigenti, nonché in caso di mancata o rinviata stipula dei contratti di assicurazione in essere da parte delle amministrazioni committenti.

Il valore presunto servizio di brokeraggio per la totale durata dell'affidamento è determinato nella somma di **€ 46.749,63**, ed il valore presunto complessivo, comprensivo dell'opzione contrattuale di rinnovo - per ulteriori tre (3) anni – e di eventuale proroga tecnica di 6 mesi è pari a **€ 101.290,87** come da tabella sottostante:

Ente	Tipologia polizza	Effetto	Scadenza	Premio Annuo imponibile	Aliquota Provvisoria	Premio Annuo Lordo	Prov. annuali attive (valore del servizio)
Unione Colline Matildiche	RC Diversi	31/12/2024	31/12/2025	3.128,83 €	12,00%	3.825,00 €	375,46 €
Unione Colline Matildiche	Difesa legale	31/12/2024	31/12/2025	2.474,23 €	12,00%	3.000,00 €	296,91 €
Unione Colline Matildiche	ARD	31/12/2024	31/12/2025	3.083,70 €	12,00%	3.500,00 €	185,02 €
Unione Colline Matildiche	RCA / ARD	31/12/2024	31/12/2025	13.833,38 €	6,00%	17.499,22 €	830,00 €
Unione Colline Matildiche	RC Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2025	1.472,39 €	12,00%	1.800,00 €	176,69 €
Unione Colline Matildiche	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	555,45 €	12,00%	699,75 €	66,65 €
Unione Colline Matildiche	Infortuni cumulativa	31/12/2024	31/12/2025	2.541,53 €	12,00%	2.756,00 €	304,98 €
Comune di Albinea	RC Diversi	31/12/2024	31/12/2025	13.145,19 €	12,00%	16.070,00 €	1.577,42 €
Comune di Albinea	RC Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2025	2.944,79 €	12,00%	3.600,00 €	353,37 €
Comune di Albinea	Difesa legale	31/12/2024	31/12/2025	3.294,85 €	12,00%	3.995,00 €	395,38 €
Comune di Albinea	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	14.034,70 €	12,00%	17.017,07 €	1.684,16 €
Comune di Albinea	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	1.163,75 €	12,00%	1.163,75 €	139,65 €
Comune di Albinea	Infortuni cumulativa	31/12/2024	31/12/2025	1.750,66 €	12,00%	1.904,00 €	210,08 €
Comune di Vezzano sul Crostolo	RC Diversi	31/12/2024	31/12/2025	9.894,48 €	12,00%	12.096,00 €	1.187,34 €
Comune di Vezzano sul Crostolo	RC Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2025	2.576,69 €	12,00%	3.150,00 €	309,20 €
Comune di Vezzano sul Crostolo	Difesa legale	31/12/2024	31/12/2025	2.523,71 €	12,00%	3.060,00 €	302,85 €
Comune di Vezzano sul Crostolo	Infortuni cumulativa	31/12/2024	31/12/2025	668,53 €	12,00%	750,00 €	80,22 €
Comune di Vezzano sul Crostolo	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	5.054,78 €	12,00%	6.179,50 €	606,57 €
Comune di Vezzano sul Crostolo	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	454,99 €	12,00%	454,99 €	54,60 €
Comune di Quattro Castella	Difesa legale	31/12/2024	31/12/2025	4.837,11 €	12,00%	5.865,00 €	580,45 €
Comune di Quattro Castella	RC Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2025	3.618,00 €	12,00%	4.423,00 €	434,16 €
Comune di Quattro Castella	RC Diversi	31/12/2024	31/12/2025	24.780,37 €	12,00%	30.294,00 €	2.973,64 €
Comune di Quattro Castella	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	13.055,21 €	12,00%	15.960,00 €	1.566,63 €
Comune di Quattro Castella	Incendio all risks	31/12/2024	31/12/2025	6.025,03 €	12,00%	6.025,03 €	723,00 €
Comune di Quattro Castella	Infortuni cumulativa	31/12/2024	31/12/2025	1.406,46 €	12,00%	1.600,00 €	168,78 €
						166.687,31 €	15.583,21 €
importo 3 anni		opzione rinnovo (+3 anni)			proroga tecnica (+ 6 mesi)		TOTALE APPALTO
46.749,63 €		93.499,26 €			101.290,87 €		101.290,87 €

Tali importi rappresentano unicamente il valore complessivo di riferimento massimo presunto, utile per la stipula dei singoli contratti.

Art. 8 – DUVRI

Si precisa che gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

Non si rende pertanto necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto il servizio stesso prevede al massimo un normale accesso degli incaricati presso gli uffici degli Enti aperti al pubblico.

Art. 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF DEDICATO

Il Broker, in sede di offerta, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con le Amministrazioni Committenti e le relative competenze e indicherà un proprio incaricato in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per tutti gli Enti per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio ai sensi del presente contratto.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità di esecuzione del servizio da parte delle Amministrazioni Committenti in caso di urgenza.

Dovrà essere nominato, altresì, un sostituto del referente che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità.

L'aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo dovrà mettere a disposizione dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti un team di persone con specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività.

Prima dell'avvio del servizio, il broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria dei componenti del team dedicato e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte delle Amministrazioni Committenti in caso di urgenza.

All'inizio del servizio e successivamente con cadenza da concordarsi tra le parti verrà convocato presso l'Unione Colline Matildiche un incontro operativo col suddetto personale qualificato al fine di organizzare e pianificare lo svolgimento delle prestazioni di cui agli articoli precedenti. Ulteriori incontri potranno essere richiesti dalle Amministrazioni Committenti in caso di specifiche necessità sorte nel corso del servizio: in tali casi il Broker si dovrà rendere disponibile all'incontro operativo entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta.

Art. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

I premi previsti da ciascun contratto assicurativo saranno pagati dall'Unione Colline Matildiche, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte, direttamente al Broker, il quale provvederà ad effettuare la relativa rimessa alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto da parte delle Amministrazioni Committenti ed il Broker sarà responsabile e terrà indenne le Amministrazioni medesime da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione causati da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al Broker medesimo.

Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto pagamento, il Broker trasmetterà all'Unione Colline Matildiche e agli Enti aderenti le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate o, in mancanza, un certificato attestante la copertura del rischio ed il pagamento effettuato.

Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare e/o integrare all'Unione Colline Matildiche; sul punto si ricorda che il Broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare le Amministrazioni committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle Amministrazioni committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o a cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa; tale responsabilità si intende estesa anche ai danni causati dopo la scadenza dell'incarico purché derivanti da comportamenti o da negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP di cui il Broker dovrà consegnare copia al momento dell'invio dell'offerta e comunicare successivamente eventuali variazioni (*si vedano "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" dell'avviso pubblico*). La polizza deve essere mantenuta per tutto il tempo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere massimale di almeno € 5.000.000,00.

Art. 12 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'Unione Colline Matildiche la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti e a sollevare l'Unione medesima da ogni responsabilità in materia di igiene del lavoro e di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 13 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO DAL CONTRATTO

L'Unione Colline Matildiche ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker. Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nell'erogazione del servizio l'Unione Colline Matildiche potrà, con atto motivato, stabilire la revoca del mandato e la risoluzione unilaterale del contratto. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).

A decorrere dalla data di scioglimento anticipato del rapporto, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno 90 (novanta) giorni e comunque per il tempo strettamente necessario

all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il contratto si risolve di diritto, in danno dell'affidatario, nel caso il Broker perda il possesso dei requisiti minimi, sia di ordine generale che di ordine tecnico-economico, così come nel caso venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005.

In tutte le ipotesi di risoluzione per colpa dell'affidatario, l'Unione Colline Matildiche incamererà per intero la cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

L'Unione Colline Matildiche si riserva inoltre la facoltà di ridurre o di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno (90) novanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni di superiore interesse pubblico che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto.

In caso di riduzione o recesso unilaterale di cui al precedente comma, il Broker rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato ed il presente servizio non può essere ceduto a pena di nullità e immediata risoluzione del contratto per inadempimento grave, con risarcimento di ogni danno e spesa sostenuti dall'Unione Colline Matildiche e dagli Enti aderenti.

Il subappalto non è ammesso, salvo le attività di formazione, di consulenza specialistica, e di supporto alla gestione dei sinistri.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto ed ai termini delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, il Broker al momento della stipula del contratto sulla portale SATER deve prestare garanzia definitiva nella misura del 5% del valore triennale presunto dell'appalto (*vedasi art. 7*) per un ammontare di € 2.337,48, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con primario istituto bancario o assicurativo valida per tutta la durata del contratto. La sua mancata costituzione comporterà la revoca dell'affidamento del servizio.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Unione Colline Matildiche, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal Broker.

Art. 16 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (“VARIANTI”)

L'Unione Colline Matildiche si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed integrazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di incremento o modificazione delle competenze o delle attività svolte dalle Amministrazioni Committenti ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assicura il pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; in caso ciò non avvenga, il presente contratto si intenderà espressamente risolto.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, il Broker dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità del soggetto delegato ad operare sullo stesso, nonché a comunicare all'Unione Colline Matildiche ogni modifica che possa successivamente intervenire relativamente ai dati trasmessi.

Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente entro 7 giorni dall'accensione o modifica di c/c dedicati o dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

I documenti contabili o gli estratti conto dovranno essere emessi dal Broker con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN e del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'affidamento del presente servizio.

Il Broker si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subcontratti eventualmente stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Il Broker o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione all'Unione Colline Matildiche ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 18 – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la materia originaria o predisposta in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza, L'Unione Colline Matildiche ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente capitolato, e qualora le stesse non siano composte in via bonaria o amministrativa, le Parti eleggono quale foro competente il Foro di Reggio Emilia. È escluso il giudizio arbitrale.

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento dei dati personali, lo stesso avverrà nel rispetto e in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto di armonizzazione/adeguamento, il D.Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità del contratto, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso il Broker in qualità di Responsabile del Trattamento, mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di trattamento.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e/o cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Broker ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, da tali responsabili o incaricati del trattamento e per le dette finalità, solamente a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e di Assicurazione ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel presente Capitolato.

Art. 21 – NORMATIVA APPLICABILE

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, l'esecuzione dell'incarico è soggetta alla disciplina del D.lgs. n. 209/2005 e del D.lgs. n. 36/2023 per le parti di propria competenza, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentare vigenti in materia.